132-1/ 2025

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al **n. 132-1/2025 PU** presentato, con l'assistenza degli OCC Avv. Adele Bedini, da **ROSARIO BIONDO (C.F. BNDRSR53R25F839X) e CRISTINA COSTABILE (C.F. CSTCST58M41C108E),** rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Vena, nel cui studio in Castrolibero, Via San Marco 26 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

Con ricorso iscritto a ruolo il 25 novembre 2025 i coniugi Biondo/Costabile, come sopra generalizzati, hanno depositato istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti di cui agli artt. 66 e ss CCII, depositando un piano recante modi e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento, corredato dalla relazione dell'OCC, Avv. Adele Bedini.

Il ricorso è stato corredato della seguente documentazione:

elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);

elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto;

certificato storico dello stato di famiglia;

eelenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento;

contratti di finanziamento conclusi con i creditori;

giustificativi delle spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare;

certificazione attestante le procedure esecutive mobiliari in corso;

carichi pendenti; CRIF.

Risulta *per tabulas* che la sig.ra Costabile, inoccupata, percepisce una pensione INPS per invalidità civile con un importo mensile pari ad € 330,00, mentre il Sig. Biondo è in pensione dal 2007, dopo aver lavorato come Ispettore Capo presso la Polizia di Stato, e percepisce pensione di importo mensile di circa 2400,00.

Sulla pensione attualmente grava cessione del quinto per € 503,00 e pertanto l'importo netto della pensione ammonta ad un importo netto mensile di circa € 1983,43/2000,00.

Il ricorrente, inoltre, nonostante l'età, al fine di sostenere i familiari [redacted] ad affrontare ingenti spese per problematiche di salute, ed affrontare il grave stato di sovraindebitamento si è visto costretto lavorare presso un call center, sottoscrivendo contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) a tempo determinato e rinnovi mensili con la società la società Transcom Worldwide Italy S.p.A e percepisce un importo di circa € 500,00 mensili.

Il Sig. Biondo Rosario è titolare dei seguenti beni:

1) Autovettura Audi A3 -tg. DM410EK, immatricolata nel 2007, del valore di € 1.000,00 (All n. 6 "Visura")
2) Conto corrente n.7704- BNL PARIBAS- filiale di Rende n. 2046 - sul conto corrente vi è un fido attualmente in negativo per - € 4.500,00;
3) Conto corrente n. 03373178015150- FINDOMESTIC BANCA- filiale di Rende- con saldo attuale di € 2,70;
4) Conto corrente n. 0553178015151- FINDOMESTIC BANCA- filiale di Rende- con saldo attuale di € 4,23;
5) Beni Immobili: 50% Terreno in Comune di Taranto- loc. Paolo VI- fgl 145-p.lla 31-superficie 255m2- valore stimato € 12.500,00 circa; 50% Terreno in Comune di Taranto- loc. Paolo VI- FGL. 144-P.LLA 163-superficie 3665 M2- valore stimato € 12.500,00 circa.

La Sig.ra Costabile Cristina detiene:

1) Autovettura Citroen X Sara- tg. DF794BW;
2) Piena proprietà immobile sito in Castrolibero, Via Vincenzo Padula, Foglio 10 Particella 137 Subalterno 2, Categoria A/2a), Classe 2, Consistenza 9,5 vani- valore stimato € 145.000,00 giusta perizia in atti dell'Ing. Ing. Eduardo Gabriele Amerise redatta in data 09.09.2025.

Il totale dell'esposizione debitoria dei ricorrenti nel suo complesso ammonta ad € 263.118,83.

Tale somma è comprensiva dell'importo del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione della casa familiare (di proprietà della Sig.ra Costabile Cristina sita in Castrolibero), contratto con BNL BNP Paribas per € 76.396,00, che i ricorrenti hanno proposto di escludere dal piano con pagamento alle scadenze della rata di € 670,00 indicata nel piano di ammortamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 co 5 CCII.

ESPOSIZIONE DEBITORIA BIONDO ROSARIO

Debitore	Creditore	Tipologia Credito e natura	Importo €
Biondo Rosario al 50%	BNL Bnp Paribas	Mutuo ipotecario in bonis	38298,95
Biondo Rosario	BNL Bnp Paribas	Fido su conto corrente n. 7704 (Chirografo) Cessione del quinto della pensione n. 10061645 (Chirografo)	4500,00 56.839,00
Biondo Rosario coobbl. Costabile Cristina	Compass	Prestito personale n. 288930079 del 06.12.2023 (Chirografo)	12.247,96
Biondo Rosario (coobbl. Costabile Cristina) Biondo Rosario	Agos Ducato	Prestito personale n. 06848754 del 18/07/2022 (Chirografo) Carta di credito (chiusa) n.064527599 del 14.05.2021 (Chirografo)	18.927,73 3135,33
Biondo Rosario	Findomestic	Finanziamento n. 10051391191491 (Chirografo) Finanziamento n. 20221362088802 (Chirografo) Conto deposito n.05553178015151 (Chirografo) Conto corrente n. 03373178015150 (Chirografo)	3026,66 4247,88 4,53 2,70
Biondo Rosario coobbl. Costabile Cristina	Deutsche Bank	Prestito personale n. 3541140301 (Chirografo)	7688,73
Biondo Rosario	BNL Arancio	Carta di credito (Chirografo)	3101,00
Biondo Rosario	ADER	Tasse automobilistiche (privilegio capitale e interessi – sanzioni chirografo)	3124,15
Biondo Rosario	Vorwerk	Fattura (Chirografo)	1149,84
Biondo Rosario	ADE DP CS	730/2025 (privilegio)	3497,90
Biondo Rosario	Comune di Taranto	IMU terreni 2024 (Privilegio)	550,00
Biondo Rosario	SO.G.E.T Spa (concess. Riscossione Comune di Taranto)	IMU Terreni (Privilegio per capitale e interessi chirografo sanzioni)	2741,20
Biondo Rosario	SO.GE.R.T. S.p.a (concessionario riscossione Comune di Castrolibero)	TARI (Privilegio per capitale e interessi chirografo sanzioni)	4551,22
Biondo Rosario	Comune di Castrolibero)	TARI (Privilegio)	1449,00

ESPOSZIONE DEBITORIA COSTABILE CRISTINA

Debitore	Creditore	Tipologia Credito	Importo
Costabile Cristina	BNL BNP Paribas	Mutuo ipotecario in bonis	38.298,95
Costabile Cristina (coobbl. Biondo Rosario) Costabile Cristina Costabile Cristina	Compass	Prestito personale n. 288930079 del 06.12.2023 (Chirografo) Prestito personale del 1/3/2023 (Chirografo) Carta di credito (attiva)	12.247,96 5632,34 4085,47
Costabile Cristina	Agos Ducato	Prestito personale n. 06848754 del 18/07/2022 (Chirografo)	18.927,73
Costabile Cristina	Deutsche Bank	Prestito personale n. 3541140301 (Chirografo)	7688,73
Costabile Cristina	F.lli Giordano	Fattura Spese Funerarie (Chirografo)	1800,00
Costabile Cristina	ADER	Tasse automobilistiche (privilegio capitale e interessi – sanzioni chirografo)	2436,71
Costabile Cristina	SO.GE.R.T. SPA (agente riscossione Comune di Castrolibero)	TARI sino al 2021 (privilegio capitale e interessi – sanzioni chirografo)	2318,68
Costabile Cristina	Comune di Castrolibero	TARI dal 2022 (privilegio)	598,50

Orbene, il piano proposto prevede:

1) la soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione (100%) per € 3.550.20, come da preventivo dell'Organismo e con accantonamento delle relative somme e liquidazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 co 4 CCII;

2) l'esclusione del mutuo ipotecario dalla proposta, con pagamento delle rate alle scadenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 co 5 CCII e per come preventivamente comunicato alla BNL – Gruppo BNP Paribas in data 29.09.2025;

3) la soddisfazione integrale del credito assistiti da privilegio mobiliare, nella specie Agenzia delle Entrate € 3.497,90 (Irpef);

4) la soddisfazione dei creditori privilegiati - ADER (crediti per tributi bolli auto) – Sogert (IMU), Comune di Taranto (IMU), Comune di Castrolibero (TARI), Soget (TARI)- al 31%;

5) la soddisfazione dei crediti chirografari al 30% come proposta dai ricorrenti.

Il tutto attraverso un piano di € 62.132,69, da restituire con rate costanti da € 700,00 in 93 rate in modo da garantire la sostenibilità per il debitore e la fattibilità economica.

Con impegno esplicativo, sulla base del reddito familiare complessivo e considerando le spese da destinare alle esigenze familiari, la somma sostenibile destinabile al soddisfacimento dei creditori è la seguente:

Reddito mensile da pensione Sig. Biondo Rosario €. 2.400,00 (attualmente al lordo della cessione del quinto di € 503,00 che dovrà essere sospesa all'eventuale approvazione del piano);

Reddito da lavoro dipendente (co.co.co.) circa € 500,00 mese del quale, come esposto i ricorrenti non hanno tenuto conto nella quantificazione del reddito utile alla proposta);

Reddito mensile pensione INPS Sig.ra Costabile €. 330,00;

Spese correnti mensili a decurtare €. 1820,00 comprensiva della rata di mutuo di € 670,00 (importo che rimane fuori dal piano) netto per fabbisogni € 1150,00;

Risorsa derivante dal residuo retribuzione e fabbisogni €. 910,00;

Messa a disposizione del piano €. 700,00 tenendo conto delle spese impreviste.

Ciò premesso in fatto, pare opportuno in diritto rammentare che l'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli artt. da 67 a 73, CCII, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della crisi")-riservata al consumatore, sostituisce il vecchio "piano del consumatore" (di cui all'art. 12-bis e ss., L. 3/2012).

Le disposizioni di carattere generale, art. 65, CCII, perimetrano l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma

invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett.c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), co. 1, art. 2, CCII. La novella recita: "*il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*".

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al consumatore sovraindebitato.

Il successivo art. 66, CCII, positivizza l'opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure "familiari", conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell'indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.

Con impegno esplicativo, la procedura della crisi di sovraindebitamento familiare, già prevista dalla L. n. 3/2012, art. 7 *bis*, e riscritta dal legislatore all'art. 66 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. n. 214/2019, delinea la possibilità per i membri di una stessa famiglia conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, di presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65, comma 1, CCII.

Le condizioni di accesso al rimedio del sovraindebitamento familiare sono quindi due e alternative fra loro, come evincibile dalla disgiuntiva "o" che figura del testo della norma:

la convivenza al momento della presentazione della domanda: la circostanza che i familiari coabitino consente, anche a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi;

l'origine comune dell'indebitamento o la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune, permette una trattazione processuale unitaria della relativa vicenda.

L'origine comune dell'indebitamento ha una latitudine concettuale estesa: vi rientra tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro, quanto gli *ex* coniugi separati o divorziati per i debiti contratti per circostante di fabbisogno familiare comune.

Ciò consente, a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, ai familiari conviventi l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi.
Allo stesso modo, la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune (o convivenza), permette la trattazione processuale unitaria della vicenda debitoria.
Un aspetto importante nell'ambito dell'unica procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata da più membri della stessa famiglia, riguarda la previsione per la quale le masse attive e passive rimangono distinte (comma 3), portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale generica, che evidentemente deve essere rispettato nel pagamento dei creditori, onde evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.7.
Ciò significa che, ogni familiare, pagherà il suo debito con le proprie attività, così come correlativamente, ognuno di essi pagherà in proporzione dell'entità del proprio debito, una parte del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi (comma 5).
La finalità del risanamento complessivo dell'indebitamento familiare discende da una considerazione meramente pratica che trova le sue radici nella giurisprudenza e nella sua funzione economico-sociale: le esposizioni passive dei singoli familiari finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente e ciò giustifica la convenienza, anche sotto il profilo dell'economia processuale, della proposizione di un'unica domanda da parte dei prossimi congiunti che attiene alla ristrutturazione o al saldo e stralcio dei debiti avvinti da una radice comune o tale; nelle procedure familiari è apparso congruo permettere ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno fronteggiasse parallelamente (o all'insaputa dell'altro) un identico dissesto.
Ciò detto, il piano di ristrutturazione dei debiti, in sintesi, si applica al "consumatore" che versi in uno "stato di sovraindebitamento", art. 2, co. 1, lett. c) ossia versi in una situazione di "crisi" o di "insolvenza" che si manifestano: - con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero - con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.
A chiarezza della definizione di stato di sovraindebitamento della persona fisica è significativa la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020: lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo, non tanto in termini "assoluti", secondo il binomio "reddito-rata", quanto piuttosto in termini "relativi" (decurtate, cioè le suddette spese necessarie al sostentamento familiare, in quanto espressione del diritto di ciascuna persona di estrinsecare la propria personalità sociale ex art. 2 Cost.) e quindi secondo il trinomio "reddito-spese familiarirata".

Chiarito quanto sopra, in rito deve evidenziarsi che la procedura *de qua* risulta correttamente incardinata presso il Tribunale di Cosenza, in ragione della residenza comune degli istanti in Castrolibero.

Richiamato quindi il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 28 novembre 2025 emesso ex art. 70 CCII, deve darsi atto:

che i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, artigiana, commerciale o professionale svolta;

che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

che sono pervenute precisazione dei crediti da parte dei creditori Compass, ADE DP CS e SOGET, i quali hanno chiesto di adeguare il credito nel piano presentato.

Con impegno esplicativo:

A.D.E. CS ha precisato che il credito da ammettere al 100% è di € 4.035,94 anziché la minore somma inserita di € 3.497,90 chiedendo di adeguare il piano con la nuova e maggiore somma comunicata;

COMPASS S,p.a ha aggiornato il credito specificando che lo stesso ammonta ad € 33.666,11 anziché la maggiore somma inserita nel piano di € 34.213,73;

SOGET ha precisato ed emendato il credito specificando che lo stesso ammonta ad € 3144,52 maggiore rispetto alla somma inserita nel piano di € 2741,52;

in data 3.12.2025 il creditore BNL S.p.a, per il tramite della società incaricata del recupero del credito Financit S.p.a, ha inviato pec evidenziando, limitatamente al contratto di cessione del quinto dello stipendio, la disponibilità a restituire le somme eventualmente incassate successivamente al provvedimento del Giudice, effettuando un bonifico bancario, non potendo procedere alla chiusura del piano fino al ricevimento del provvedimento di omologa.

Con riferimento a tale richiesta, tuttavia, considerato che al creditore in questione saranno destinate le ultime rate del piano, il gestore ha chiarito che si potrà procedere direttamente allo scorporo delle somme già percepite fino all'omologa del piano.

Orbene deve rilevarsi:

che in base a quanto disposto dall'art. 70, comma VI, del CCII ed in virtù di tali precisazioni dei crediti, il gestore ha interloquito con i debitori che hanno dato parere positivo al nuovo piano adeguato alle nuove precisazioni anche in considerazione del fatto che l'importo da corrispondere non modificherebbe la rata di € 700,00 prevista e ritenuta sostenibile;

che, infatti, la variazione proposta - ovvero il riconoscimento ad ADE DP CS del 100% della somma di € 538,04 quale differenza tra la somma inserita nel piano di € 3497,90 e la somma precisata di € 4035,94; il riconoscimento della somma del 31% della somma di € 403,32 a Soget Spa ovvero la

differenza tra il minor credito tot. inserito nel piano di € 2741,20 e la somma precisata di € 3144,52 ed il minor credito di Compass ovvero il 30% della somma di € 33666,11 precisata rispetto al 30% della maggiore somma riconosciuta nel piano di € 34213,73 (- € 547,62) non andrebbe a modificare il piano e la posizione degli altri creditori che non hanno fatto pervenire osservazioni e contestazioni al piano;

che il piano sarà di minore durata in quanto dovrà essere scorporata la somma trattenuta di BNL con la cessione del quinto (rate mensili di € 503,20) fino al momento dell'omologa (la cessione risulta trattenuta per il mese di dicembre e di gennaio 2026);

che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, come già delibato dal Tribunale nel decreto ex art. 70 CCII.

Sul punto deve ratificarsi la valutazione relativa al carattere incolpevole del sovraindebitamento dei debitori (anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori).

La norma prevede altresì le condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l'accesso alla procedura. In particolare, il debitore è ammissibile, se:

- non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia:

- determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento;
- violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (art. 69, co. 2).

Va evidenziato in particolare che, in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi, non è più richiesta la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCII - la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore (cfr. Tr. Napoli del 5.02.2024): il campionario delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato quindi a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

La modifica apportata agli effetti pratici risulta educativa nei confronti:

- del debitore in quanto lo sprona a non commettere errori (colpa grave, dolo, malafede) nell'indebitarsi, "meritandosi" l'ammissione e poi l'omologa. Con queste procedure si può ritornare in bonis e uscirne puliti dai debiti, evitando la liquidazione controllata che è considerata dalla giurisprudenza una procedura di "riserva "e costosa;

- del finanziatore che deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Orbene, come risulta dalla rappresentazione fornita dall'OCC, nel caso in esame non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori atteso che le difficoltà economiche dei ricorrenti e quindi la necessità di contrarre finanziamenti, traggono origine dall'insieme di imprevedibili circostanze esterne e di eventi sfortunati (come le malattie del nucelo familiare e di spese straordinarie inevitabili) che hanno impedito di far fronte all'esposizione debitoria.

In particolare la grave crisi economica è da ricondurre: alla necessità di assistenza continuativa morale e materiale dei [redacted] alle [redacted] e della [redacted] alla necessità di ristrutturare l'immobile familiare, allo scopo di garantire una futura sistemazione abitativa ai figli, con lavori imprevisti che hanno aumentato significativamente il costo complessivo e da ultimo all'incremento esponenziale del costo della vita e delle utenze, nonché delle spese ordinarie e straordinarie connesse alla gestione familiare e soprattutto alle cure mediche.

I debitori hanno peraltro contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito del momento e hanno sempre cercato di onorare gli impegni assunti, senza porre in essere condotte avventate, ma agendo in buona fede.

Sicchè non emergono elementi di grave irresponsabilità o frode. Tuttavia, ad oggi, la quota di risparmio a causa di spese impreviste ed imprevedibili sostenute per le spese di salute si è pian piano ridotta e, loro malgrado, risultando non ancora concluse alcune operazioni creditizie, non sono più in grado di far fronte con la stessa regolarità ai pagamenti che hanno cercato di onorare sempre con grave pregiudizio per la qualità della vita addirittura ricorrendo negli ultimi periodi alla vendita dei loro preziosi pur di pagare i debiti

Del resto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, "*il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore*" (Tribunale civile Termini Imerese sentenza n. 41 del 19 giugno 2025).

Può quindi nella fattispecie asseverarsi come sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In ordine alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, si precisa che il sig. Biondo è proprietario nella misura del 50% di n. 2 terreni su Taranto (valore quota di € 23.822,50, come da perizia di stima a firma dell'Ing. Eduardo Gabrliele AMERISE) e la sig.ra Costabile è proprietaria dell'abitazione familiare sita in Castrolibero, Via Vincenzo Padula (sulla quale insiste ipoteca volontaria di 1° ad opera della BNL Paribas) e che, come da perizia di stima a firma dell'Ing. Eduardo Gabrliele AMERISE dimessa in atti, il valore complessivo del compendio è stato calcolato in € 145.000,00, cui va aggiunto l'esiguo valore dei meni mobili registrati (autovetture) di circa € 2000,00.

L'alternativa liquidatoria del patrimonio dei debitori, dunque, nel caso che ci occupa, risulta meno conveniente rispetto al piano proposto e ciò in ragione tanto delle tempistiche con cui si potrebbe giungere all'aggiudicazione dei beni da parte dei creditori, quanto della somma effettivamente da questi realizzabile.

Al contrario, con il piano proposto, tutti i creditori vedrebbero ridurre mensilmente il proprio credito e ciò senza affrontare ulteriori spese.

Va inoltre evidenziato che, a causa della presenza dell'ipoteca volontaria di 1° iscritta dalla BNL Paribas sull'immobile adibito a residenza familiare, in caso di liquidazione, il suddetto creditore, in quanto privilegiato ipotecario, avrebbe soddisfazione integrale sul ricavato del bene, lasciando presumibilmente privi di soddisfazione tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari.

Ciò comporterebbe un evidente squilibrio nel trattamento dei creditori, laddove il piano proposto garantisce un pagamento progressivo e proporzionato per ciascuno di essi, seppur parzialmente ridotto per i chirografari, ma in tempi certi e senza aggravio di costi procedurali.

In definitiva, alla luce delle evidenze in atti, deve ritenersi che i professionisti incaricati abbiano espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano, considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile complessivamente individuata.

Il piano pare sostenibile e ben strutturato se si considera la fattispecie in esame ed in particolare le entrate mensili dei ricorrenti e l'esborso per il fabbisogno primario della famiglia oltre la rata del mutuo costante di € 670,00 ritenendo corretto tenere prudenzialmente conto di un piccolo margine economico di €. 200,00 che consente non solo maggiore tranquillità ai ricorrenti di avere una piccola somma da utilizzare in caso di necessità, considerato lo stato di salute della Sig.ra Costabile, ma assicura gli stessi creditori al rispetto degli impegni presi.

Il piano proposto, che di seguito viene riepilogato, deve pertanto essere omologato:

1) Il mutuo ipotecario, come già precisato, conformemente a quanto previsto dall'art. 67 co 5 CCII e per come preventivamente comunicato alla BNL – Gruppo BNP Paribas in data 29.09.2025 (allegato) verrà lasciato fuori dalla proposta e pagato alle scadenze già convenute con la Banca;

2) La Soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione (100%) per € 3.550.20, come da preventivo dell'OCC e con accantonamento delle relative somme e liquidazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 co 4 CCII rate da 1 a 6 (da 1 a 5 € 700,00 al mese e rata 6 € 50,20)

3) La soddisfazione integrale del credito assistiti da privilegio mobiliare, nella specie Agenzia delle Entrate Direzione provinciale Cosenza € 4035,94 (importo aggiornato a seguito della comunicazione ricevuta) rate da 6 a 11 di cui rata 6 € 649,80, rate da 7 a 10 di € 700,00 e rata 11 di € 586,14) (Irpef);

4) La soddisfazione dei creditori privilegiati Sogert (IMU), Comune di Taranto (IMU), Comune di Castrolibero (TARI), -) –Soget (TARI)- ADER (crediti per tributi bolli auto) al 31% ovvero: Comune di Taranto 31% del credito di € 550,00 ovvero € 170,50 rata 11 di € 113,86 e rata 12 di € 56,64); Comune di Castrolibero 31% del credito totale di € 2047,50 ovvero € 634,72 rate da 12 a 15 (di cui rata 12 € 160,00, rata 13 € 160,00, rata 14 € 160,00 rata 15 € 154,72); SOGET 31% del credito totale di € 3144,52 come adeguato dopo precisazione ovvero € 974,80 da rata 12 a rata 17 (di cui rata 12 € 161,00, rata 13 € 180, rata 14 € 180, rata 15 € 182,02, rata 16 € 233,24, rata 17 € 38,44); ADER 31% del credito di € 5560,86 ovvero € 1723,86 rate da 12 a 19 (di cui rata 12 € 161,00, rata 13 € 180, rata 14 180,00, rata 15 € 181,83, rata 16 € 233,33, rata 17 € 330,78, rata 18 € 350,00, rata 19 € 106,92); SOGERT 31% del credito totale di € 6869,88 ovvero € 2129,66 rate da 12 a 19 (di cui rata 12 € 161,36, rata 13 € 180,00, rata 14 € 180,00, rata 15 € 181,43, rata 16 € 233,33, rata 17 € 330,78, rata 18 € 350,00, rata 19 € 512,76);

5) La soddisfazione dei crediti chirografari Vorwerk, F.lli Giordano, Findomestic, Deutsche Bank, Compass, Agos e BNL al 30% in particolare: Vorwerk € 30% del credito totale di € 1149,84 ovvero € 344,95 rate da 19 a rata 25 (rata 19 € 80,32, rata 20 € 50,62, rata 21 € 50,62, rata 22 € 50,62, rata 23 € 50,62, rata 24 € 50,62 rata 25 € 11,63) F.lli Giordano € 30% del credito totale di € 1800,00 ovvero € 540,00 rate da 20 a 25 di € 90,00 Findomestic € 30% del credito totale di 7281,77 ovvero € 2184,53 da rata 20 a 37 di cui rate da 20 a 24 € 112,21, rata 25 € 119,63, da rata 26 a 36 € 140,00, rata 37 € 103,85) Deutsche € 30% del credito totale di 15377,46 ovvero € 4613,24 da rata 20 a rata 50 di cui da rata 20 a 24 € 110,54, rata 25 € 119,62, da rata 26 a 35 € 140,00, rata 36 € 147,17, rate da 37 a 49 € 175,00, rata 50 € 118,75; Compass 30% del credito totale come precisato € 33.666,11 ovvero € 10.099,83 n. rate da 20 a 74 di cui rate da 20 a 24 € 112,21, rata 25 € 119,62, rate da 26 a 35 € 140,00, rata 36 € 149,66, rate da 37 a 49 € 175,00, rata 50 € 193,75, rate da 51 a 73 € 233,34, rata 74 € 33,93 Agos Ducato € 30% del credito totale di € 40.990,79 ovvero € 12.297,24 n. rate da 20

a 80 di cui rate da 20 a 24 € 112,21, rata 25 € 119,62, rate da 26 a 35 € 140,00, rata 36 € 149,66, rate da 37 a 49 € 175,00, rata 50 € 193,75, rate da 51 a 73 € 233,33, rata 74 € 333.03, da rata n. 75 a n. 79 e 350,00, rata n.80 € 148,54 BNL € 30% del credito totale di € 64.440,00 ovvero € 19.332,00 (o importo inferiore a seguito di omologa per scorporo mensilità cessione già trattenute fino all'omologa): rate da 20 a 90 di cui rate da n. da 20 a 24 € 112,21, rata 25 € 119,98, rate da 26 a 35 € 140,00, rata 36 € 149,66, rate da 37 a 49 € 175,00, rata 50 € 193,75, rate da 51 a 73 € 233,33, rata 74 € 333.04, da rata n. 75 a n. 79 € 350,00, rata 80 € 551,46, rate da n.80 a 89 € 700,00, rata 90 € 331,47.
Viste infine la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovranno fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei sig. signori Rosario Biondo e Cristina Costabile e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone la revoca della cessione del V della pensione a carico del sig. Biondo;
4) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII ;
6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
8) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi (previo oscuramento dei dati sensibili afferenti le

condizioni di salute del debitore, e di quelli afferenti soggetti diversi dal debitore, in particolare dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento a condizioni personali e di salute, dati anagrafici dei familiari conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute).

Si comunichi al difensore di parte ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 15 gennaio 2026

La giudice

Dott.ssa Marzia Maffei